

COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE

CIG 6891105FBA

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI: Contraente e la Società

ASSICURAZIONE: Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza

POLIZZA: Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione

SOCIETA': L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Mandataria per conto delle Imprese Mandanti.

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'assicurazione. ovvero il Consiglio Regionale del Piemonte

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

PREMIO IMPONIBILE: La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione

PREMIO LORDO: La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

INDENNIZZO – RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

FRANCHIGIA: La parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Consiglio Regionale

SCOPERTO: La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico del Consiglio Regionale

BROKER: L'intermediario di assicurazioni cui il 'Contraente ha affidato l'incarico di gestione della polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tal caso si richiama il disposto dell'Art. 1910 del Codice Civile.

3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

4 - FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o pec (posta

elettronica certificata). Le comunicazioni fra le Parti possono essere precedute da comunicazione per mezzo di telefax., cui dovrà seguire l'invio della comunicazione secondo quanto precedentemente stabilito.

Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire anche tramite il Broker incaricato: WILLIS ITALIA S.p.A.

5 - PROVA DELLA ASSICURAZIONE

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

7 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Consiglio Regionale su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza

9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90' giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ogni parte può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

10 - ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Qualora

il Contraente intenda procedere alla registrazione della presente polizza, saranno a totale carico della Società le spese dichiarate all'Ufficio del Registro.

11 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Torino.

12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.

13 – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

13: RIPARTO DI COASSICURAZIONE E DELEGA (abrogato)

14 – CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Willis Italia S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso.

La Compagnia/e aggiudicataria/e s'impegna a riconoscere al Broker un'aliquota provvigionale pari al 9,5% del premio imponibile.

15-DECORRENZA,DURATA,EVENTUALE DELL'ASSICURAZIONE

PROROGA

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.01.2017 fino alle ore 24,00 del 31.01.2020 e non è prorogabile automaticamente.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

16 – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti al raggruppamento.

17 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

La Società fornirà annualmente all'Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonchè, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

É facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 3‰ del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo e per un ammontare complessivo massimo pari al 10% del premio annuo.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

SEZIONE I

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

FABBRICATI Le costruzioni, comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili: egualmente rientrano in questa partita parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto e quant'altro di analogo.

La costruzione edile comprende, a titolo esemplificativo e non riduttivo, fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico: sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.

CONTENUTO Ogni bene mobile di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito presso il Consiglio Regionale;
i beni mobili si intendono anche garantiti presso ubicazioni diverse da quelle assicurate nel limite massimo del 20% della somma assicurata nella specifica SEZIONE.

Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia. Sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche assicurate con altra SEZIONE della polizza.

Sono altresì compresi nel «CONTENUTO», a titolo esemplificativo e non limitativo:

- VEICOLI (quali classificati all'Art. 47 del D.L. 30 aprile 1992, n°285) di proprietà del Contraente e/o appartenenti ai dipendenti, agli Amministratori o a terzi, purché in semplice deposito nell'ambito dei fabbricati e sempreché gli stessi non siano garantiti con polizze assicurative dai rispettivi proprietari;
- VALORI (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, etc) fino alla concorrenza di € 25.000,00 (venticinquemila) per sinistro;
- PREZIOSI: gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle fino alla concorrenza di € 15.000,00 (quindicimila) per sinistro;
- LIBRI DI BIBLIOTECHE, con il limite di € 1.000,00 (mille) per ogni singolo volume;
- OGGETTI D'ARTE, intesi quali arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte, chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi, terrecotte, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità,

di documenti, di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, e altri oggetti di valore.

DIPENDENTI

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea o occasionale.

Sono parificati ai dipendenti:

le persone che svolgono attività per conto del Consiglio Regionale con contratto di lavoro interinale;

i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;

i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;

le persone che operano e svolgono attività di collaborazione presso i Gruppi Consiliari.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi

Azione del fulmine compresi i danni elettrici anche quando non vi sia sviluppo di fiamma,

Esplosione o scoppio sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità in genere, anche esterni purché non causati da:

ordigni esplosivi,

Caduta di aeromobili

Caduta di aeromobili, missili, altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti e cose da esse trasportate nonché meteoriti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, ferme restando le esclusioni dei rischi di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione di cui al successivo art.2 letto a) Esclusioni.

Bang sonico determinato da parte di aeromobili da superamento del muro del suono,

Urto veicoli e/o mezzi ferroviari esclusi gli autoveicoli di proprietà uso o possesso dell'assicurato anche quando non vi sia sviluppo d'incendio,

Scoppio accidentale di ordigni esplosivi inclusi residuati bellici, ferme restando quanto previsto dal successivo art.2 lett. a) Esclusioni,

Autocombustione/fermentazione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) o fermentazione, agli enti assicurati alle partite tutte.

Implosione

Premesso che per "implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosioni", agli enti assicurati alle partite tutte.

Acqua condotta (e altri liquidi condotti)

Danni causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto o rottura comprese le rotture accidentali degli impianti stessi per le conseguenze del gelo di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati.

La Società non risponde, se non diversamente convenuto:

dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

dei danni derivanti da rigurgito e/o traboccamenti di fognature;

dei danni derivanti da rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione.

Le spese sostenute per la ricerca dei guasti o rottura e per la sua riparazione si intendono garantite entro il limite di risarcimento pattuito.

Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi

La Società risponde:

1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppi, caduta di aeromobili, missili ed altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, nonché in conseguenza di atti vandalici o dolosi;

2) degli altri danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

Sono compresi i vandalismi, i guasti, le rotture ed in genere tutti i danni subiti dalle cose assicurate, verificatisi in occasione di furto e/o rapina, restando inteso che la presente garanzia non opera relativamente alle cose rubate, rapinate o sottratte.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di serrate o di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Terrorismo e sabotaggio organizzato

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la

minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Eventi atmosferici

Danni arrecati agli enti assicurati da: uragani, bufere, tempeste, azione violenta del vento, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;

mareggiate e penetrazione di acqua marina;

formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi fognari;

gelo e neve;

cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati da pioggia, grandine o altro penetrata attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione, od a seguito di insufficiente smaltimento dei sistemi di scarico;

c) dei danni subiti da:

alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

grues;

enti all' aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere, a meno che tali enti si trovino all' aperto per naturale destinazione;

capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.

La Società non risponde:

dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;

dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
dei danni indiretti o di inattività;
dei danni ad enti posti all' aperto.

Grandine

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati

Fumo

Danni provocati da fumo fuoriuscito da macchinari o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell' attività descritti in polizza, in conseguenza di:
improvviso o accidentale guasto o rottura verificatisi nei macchinari o impianti medesimi;
eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza;
errori di controllo e/o di manovra, imperizia, negligenza.

Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua od altre sostanze estinguenti a seguito di errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza, guasto o rottura di impianti di estinzione, incluse le relative alimentazioni, nonché di crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell' attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;

Le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione si intendono garantite entro il limite di risarcimento pattuito.

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

Danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) a enti mobili all'aperto e/o sottotetto di costruzioni completamente aperte ai lati se causati da acqua meteorica (non di scorrimento);
- c) causati da cedimento e/o franamento del terreno conseguente agli eventi previsti dalla presente estensione di garanzia (ferma comunque la copertura dei danni causati da fango, terra od altri materiali trasportati dall' acqua).

Sovraccarico neve

Danni cagionati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente garanzia.

La Società non garantisce i danni causati da:

- a) Valanghe e slavine,
- b) Da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia,
- c) Ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve ed al loro eventuale contenuto,
- d) Ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto,
- e) A lucernai, vetrate serramenti in genere nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati da neve, nevischio, gelo, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o gelo;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

La condizione di non sospensione di attività per più di 72 ore non è applicabile in caso di evento assicurato dalla presente polizza che abbia danneggiato i fabbricati e/o le strutture e/o gli impianti di riscaldamento e/o ne abbia vanificato l'efficacia.

Terremoto

Danni (compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

In relazione alla presente garanzia la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;

- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, maremoto; .
- c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata ed in tale caso provvederà al rimborso del rateo di premio relativo alla presente garanzia pagato e non fruito.

Frane e smottamenti

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da frane, valanghe, slavine, smottamenti, cedimento di terreno e caduta massi comunque occasionati.

Dispersione di liquidi

La Società risponde:

- 1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido è fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;

avvenuti in conseguenza di:

- I) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;
- II) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento;
- III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a una delle seguenti cause:

- corrosione
- usura.

Le spese sostenute per la ricerca dell'eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.

Collasso strutturale

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da cedimento o crollo delle strutture di costruzioni, di impianti o di macchinari, con esclusione dei danni causati da (o conseguenti a) inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti e slavine.

Bradisismo

La Società risponde, dei danni subiti dagli enti assicurati comunque provocati da bradisismo, intendendosi per tale un lento sollevamento e/o abbassamento locale della crosta terrestre e/o del suolo e/o del fondo marino.

Caduta di ascensori e/o montacarichi

Danni agli enti assicurati in conseguenza della caduta di ascensori e/o montacarichi, da qualsiasi motivo determinata, inclusi i danni agli ascensori e/o montacarichi stessi.

Rotture di vetri e lastre di cristallo, mezzo cristallo e specchi comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti e collaboratori della contraente.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La Società non indennizza le rotture verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

Danni materiali consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni perdite, deterioramenti così risultanti nell' ambito dell' eventuale limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Differenziale storico artistico

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto dalla sezione "Limiti di Risarcimento".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Altre Garanzie

La Società indennizza altresì:

i danni causati agli enti assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;

i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio

le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

c) causati con dolo dell' assicurato o del Contraente;

d) causati da eruzioni vulcaniche;

e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) alla parte di contenuto o di impianto immediatamente affetta da usura, corrosione o difetti di materiale se l'evento è originato da tale usura, corrosione o difetto di materiali;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;

h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso Terzi".

3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Torino.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

7 - Mandato dei Periti:

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura,- causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi relativi alla denuncia del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

8 - Valore delle cose assicurate (Valore a nuovo)

Le Parti convengono di stipulare la assicurazione in base al VALORE A NUOVO, alle condizioni, in caso di sinistro, di cui al successivo art. 30, separatamente per ogni singola partita della polizza e a VALORE DI STIMA ACCETTATA dalle parti per i beni individuati alle partite n. 2 e 3.

9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale di cui all'art. 7 Mandato dei periti, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lett. c) Esclusioni.

11 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche qualora si tratti di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto.

12 - Mancato freddo

A parziale deroga dell'art.2 lett. G) Esclusioni, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;
3. variazioni e/o sbalzi di temperatura;

conseguenti:

ad eventi per i quali é prestata la garanzia;

all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua o del fluido frigorifero, negli impianti di distribuzione e di produzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento escluso in forza dell'art.2) Esclusioni lett.a) e d), a meno che gli stessi non siano espressamente garantiti con la presente polizza, o con altra, ad essa specificatamente riferita, per l'assicurazione degli "eventi speciali" e "eventi catastrofali";
a errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza.

Se la mancata od anormale produzione del freddo si prolunga oltre 6 ore, l'Assicurato s'impegna, appena venutone a conoscenza, a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore. Tale carenza di 6 ore non si applica in caso di eventi che abbiano danneggiato i locali o celle refrigerati né in caso di evento o anomalia che provochi immissione di temperatura superiore a quella richiesta nei locali o celle refrigerati.

13 - Determinazione del risarcimento

L'art. 8 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno si intende modificato come segue:

Gli indennizzi devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, al valore di rimpiazzo del contenuto ed al valore reale delle cose particolari.

Se l'assicurazione è relativa a singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

14 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni, salvo che siano assicurati con specifica polizza a parte:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società

l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1. e 2., in base alloro valore nominale;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento alloro valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo

C) Opere d'arte: quadri, mosaici, affreschi, dipinti su pareti e soffitti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni,

D) pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Oggetti personali dei dipendenti

Sono compresi fra gli enti assicurati anche i capi di abbigliamento e gli oggetti personali dei dipendenti con esclusione di oggetti preziosi, gioielli, valori e documenti in genere.

15 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro (in aumento a quanto stabilito dall' art. 1 Rischio Assicurato)

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare contenuto, macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

16 - Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

17 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 70% (settanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.

L'acconto non potrà comunque risultare superiore a € 500.000,00=

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

18 - Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, disegni, documenti, stampati, microfilm, fotocolor, registri, materiale meccanografico e simili enti

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro salvo quanto diversamente convenuto, per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi.

19 - Carburante nei serbatoi di veicoli

Si prende atto che nell'ambito degli stabilimenti descritti possono trovarsi veicoli e automezzi, anche di terzi.

La Società, pertanto risponderà anche dei danni che lo scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di tali veicoli può occasionare alle cose tutte assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

20 - Buona fede e manutenzione

L'omissione della dichiarazione da parte, dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

21 - Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o delle loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre:

- 1) i costi e le spese necessariamente sostenute dall'assicurato per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare nel più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- 2) lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

22 - Onorari di architetti, professionisti, consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "spese peritali".

23 - Deroga alla proporzionale

A deroga di quanto previsto dall'art. 1907 del cod. civ. si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

24 - Copertura automatica nuovi enti

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui

il Contraente consegna i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'art. 48 della presente sezione.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell' Art.1907 C.C ..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

25 - Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Inoltre in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

26 - Certificati rilasciati dall' Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati,

fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione del sinistro alle Autorità, salvo in caso di fatti dolosi o presumibilmente tali.

27 - Globalità di valori

Premesso che con la presente polizza si intende assicurare tutto quanto in essa descrittoli qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero qualora tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

28 - Guasti in occasione di evento dannoso

Si conviene tra le Parti di considerare parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli fatti dall'Assicurato, dai dipendenti dello stesso, da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, sia incendio o uno degli altri eventi assicurati con la presente polizza.

Sono inclusi altresì i guasti e danni agli enti assicurati per ordine e/o atto delle Autorità e/o di altri per impedire e/o arrestare un evento dannoso che minacciasse i beni assicurati (a titolo esemplificativo non limitativo: passaggio per accedere ai luoghi colpiti dall'evento, ecc.).

29 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato In conformità alle modalità di seguito indicate:

1) per danni ai FABBRICATI (PARTITA N° 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:

a) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;

b) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;

2) per i danni al CONTENUTO (PARTITA N° 4) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:

a) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;

b) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;

3) per i danni agli OGGETTI D'ARTE compresi nella PARTITA N° 4:

- a) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
- 4) per i danni ai beni assicurati alle PARTITE N. 2 e N.3 valgono le nonne indicate nella CONDIZIONE PARTICOLARE N° 1.

30 - Liquidazione separata per partita

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.10 Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 10 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a nonna di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

31 - Contenuto macchinari e merci presso altre località

Premesso che gli enti assicurati con la partita "contenuto" possano trovarsi anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili la garanzia si estende a tali beni fino al 20% del capitale assicurato per tali partite, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società.

32 – Macchinario in leasing e/o elettronico

Salvo diversa pattuizione, dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i macchinari od attrezzature in leasing e/o elettronico, per la parte eventualmente già coperta da apposita assicurazione.

33 - Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

34 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, a condizione che l'Assicurato non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il

responsabile, (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

35 - Smarrimento o furto di cose assicurate

A deroga di quanto disposto dall' art. 2 Esclusioni, la Società risponde dei danni da smarrimento o furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione entro il limite previsto dalla sezione "Limiti di risarcimento".

36 - Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione Incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali ed impianti di pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell'Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza.

37 - Ricorso vicini e/o terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose dell' Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali – dell' utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

38 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

39 - Ricorso locatari

La Società nei casi di responsabilità dell' Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell' Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

40 - Trasferimento di beni assicurati

Le garanzie e condizioni tutte della presente polizza si intendono operanti, per un periodo massimo di 90 giorni, mentre gli enti assicurati si trovano in luoghi idonei in cui siano stati trasferiti per necessità allo scopo di proteggerli contro un evento dannoso assicurato con la presente polizza o per temporanee esigenze di riparazione o di manutenzione conseguenti o non a sinistro.

L'Assicurato è esentato dall'obbligo di preventiva comunicazione della diversa ubicazione in cui vengono posti i suddetti enti.

41 - Denuncia dei sinistri

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile , il Contraente, in caso di sinistro deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

42 - Rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avvisi

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

43 - Non riduzione dei valori assicurati

I valori assicurati con la presente polizza non saranno ridotti a seguito di sinistro.

44 - Interessi sull'indennizzo

Resta inteso che la Società riconoscerà all' Assicurato anche gli interessi semplici (in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto) calcolati sull'importo dell'indennizzo liquidato, per il periodo intercorrente dal giorno del sinistro al giorno fissato per il pagamento dell'indennizzo stesso.

45 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

46 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'art. Sub 25, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni

dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo

assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è

tenuto a corrispondere;

- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Limiti di risarcimento

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, il pagamento degli indennizzi verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo indicato quale franchigia o scoperto e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro, una somma superiore a quanto indicato nella colonna Limite di massimo risarcimento:

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Limite di massimo risarcimento
FENOMENO ELETTRICO	1.000,00 Euro		50.000,00 Euro per sinistro e per anno
URTO DI VEICOLI	250,00 Euro		
MERCI IN REFRIGERAZIONE		scoperto 20% con il minimo di 250,00 Euro	
EVENTI ATMOSFERICI		scop.10% min. 2.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
GRANDINE	1.000,00 Euro		50.000,00 Euro
CRISTALLI	200,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo 5.000,00 Euro
GELO/GHIACCIO	2.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto		50.000,00 Euro
EVENTI SOCIOPOLITICI		scop.10% min. 2.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
ATTI DI TERRORISMO		scoperto 10% con il minimo di 10.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 50% della somma assicurata con il massimo complessivo per sinistro/anno di 4.000.000,00 Euro
ACQUA CONDOTTA	500,00 Euro		50.000,00 Euro
INTASAMENTO GRONDE	500,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo

PLUVIALI			52.000,00 Euro
ACQUA PIOVANA	500,00 Euro		per sinistro e anno assicurativo 100.000,00 Euro
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	500,00 Euro		
SOVRACCARICO NEVE		scop.10% min.5.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 30% della somma assicurata con il massimo complessivo per sinistro/anno di 1.500.000,00 Euro
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI		scop.10% min.5.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 50% della somma assicurata con il massimo complessivo per sinistro/anno di 5.000.000,00 Euro
TERREMOTO		scoperto 10% con il minimo di 15.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 50% della somma assicurata con il massimo complessivo per sinistro/anno di 5.000.000,00 Euro
FRANE E SMOTTAMENTI		scoperto 10% con il minimo di 5.000,00 Euro per singolo fabbricato e relativo contenuto	massimo indennizzo per singolo fabbricato e relativo contenuto 50% della somma assicurata con il massimo complessivo per

			sinistro/anno di 200.000,00 Euro
ANTICIPI SULLE INDENNITA'			500.000,00 Euro
ENTI PRESSO TERZI			15% della somma assicurata di cui Part. 2 con il massimo di 50.000,00 Euro
ONORARI PERITI			per sinistro e anno assicurativo 20.000,00 Euro
ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI			per sinistro e anno assicurativo 20.000,00 Euro
ORDINANZE AUTORITA' E ONERI DI URBANIZZAZIONE			100.000,00 Euro
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE		10% minimo 5.000,00 Euro per ubicazione	per sinistro e anno assicurativo 100.000,00 Euro

Con la presente SEZIONE si intendono assicurate le seguenti partite:

PARTITA N°1- FABBRICATI

- a) di proprietà della Regione Piemonte ed assegnati al Consiglio Regionale per tutte le attività che ad esso competono;
b) di proprietà di terzi e dal Consiglio Regionale condotti in locazione, comodato, uso, o a qualsiasi altro titolo occupati dallo stesso, compresi:

- o i fabbricati vuoti ed inoccupati;
- o installazioni ed impianti considerati immobili per natura o destinazione .

I FABBRICATI sono individuati nell' «INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI» depositati presso le sedi della Regione Piemonte o risultano in altri documenti probatori agli atti del Contraente e si intendono assicurati senza obbligo da parte del Contraente di dichiarare le caratteristiche costruttive dei medesimi.

PARTITA N°1 BIS- FABBRICATO soggetto alla disciplina della legge n. 1089 del 01.06.1939, così come modificata dal D. Lgs. N. 490 del 29.10.1999 e

pertanto il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 953 del 30.12.1982.

Somma assicurata

EX Banco di Sicilia – Via Alfieri, 13 – Torino € 3.267.000,00

PARTITA N°2 - Fabbricato sito in TORINO - Via Alfieri n°15 denominato "PALAZZO LASCARIS" sul quale esiste vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici. Detto fabbricato è assicurato secondo le norme stabilite nella CONDIZIONE P ARTICOLARE N° I della SEZIONE I.

PARTITA N°3 - Fabbricato sito in TORINO - P.za Solferino,22 denominato "PALAZZO TOURNON" sul quale esiste vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici. Detto fabbricato è assicurato secondo le norme stabilite nella CONDIZIONE PARTICOLARE N° I della SEZIONE 1.

PARTITA N°4 - CONTENUTO compresi gli "OGGETTI D'ARTE" non assicurati nella SEZIONE III della polizza.

		Somma assicurata
PARTITA N° 1	FABBRICATI	€ 6.699.800,00
PARTITA N° 1 Bis	Ex Banco di Sicilia	€ 3.267.000,00
PARTITA N° 2	"PALAZZO LASCARIS"	€ 25.020.270,93
PARTITA N° 3	"PALAZZO TOURNON"	€ 5.281.804,71
PARTITA N° 4	CONTENUTO	€ 300.000,00
PARTITA N° 5	RICORSO TERZI	€ 10.000.000,00

e si stabilisce che relativamente ai beni individuati alla PARTITA N° 4 la Società si obbliga a risarcire i danni con rinuncia alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONE PARTICOLARE N° 1

Premesso che al Consiglio Regionale del Piemonte è assegnato per lo svolgimento delle attività istituzionali il:

< PALAZZO BEGGIANO DI SANT'ALBANO > (conosciuto come PALAZZO LASCARIS) sito in TORINO - via Alfieri n° 15

fabbricato che rientra nella tipologia di «edifici con valore artistico-storico e con vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici», le Parti stabiliscono le seguenti condizioni di assicurabilità per questo ente:

a) il Consiglio Regionale assegna al fabbricato un VALORE CONVENZIONALE DI STIMA accettato dalla Società (Art. 1908 del Codice Civile). Il Valore così assegnato tiene conto:

- o della valutazione del costo di ricostruzione totale dell'edificio;

- della valutazione del costo degli interventi strutturali riguardanti gli elementi di finitura e gli elementi decorativi dell'edificio, non identificati ed assicurati nella SEZIONE III. - BENI ARTISTICI;
 - del costo delle opere previsionali di emergenza e sicurezza sostenute prima degli interventi strutturali.
- b) In caso di danno all'edificio, risarcibile a termini di polizza. la Società liquiderà al Consiglio Regionale le spese effettivamente sostenute e documentate per:
- la riparazione
 - il ripristino
 - il restauro
 - la ricostruzione totale (anche se avvenuta con modalità e tecniche costruttive differenti rispetto alla situazione preesistente).
- c) La liquidazione dei danni avverrà nel limite del valore assegnato (somma assicurata) al fabbricato e con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile).
- d) Il Contraente dichiara che il bene immobile indicato nella presente CONDIZIONE PARTICOLARE, è soggetto alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e pertanto il premio di polizza ad esso assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953.

FABBRICATO

TORINO - via Alfieri n. 15 PALAZZO LASCARIS

VALORE ASSEGNATO

€ 25.020.270,93

CONDIZIONE PARTICOLARE N° 2

Premesso che al Consiglio Regionale del Piemonte è assegnato per lo svolgimento delle attività istituzionali il:

< PALAZZO TOURNON >

sito in TORINO -P.za Solferino,22

fabbricato che rientra nella tipologia di «edifici con valore artistico-storico e con vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici», le Parti stabiliscono le seguenti condizioni di assicurabilità per questo ente:

a) il Consiglio Regionale assegna al fabbricato un VALORE CONVENZIONALE DI STIMA accettato dalla Società (Art. 1908 del Codice Civile). il Valore così assegnato tiene conto:

- della valutazione del costo di ricostruzione totale dell'edificio;
- della valutazione del costo degli interventi strutturali riguardanti gli elementi di finitura e gli elementi decorativi dell'edificio, non identificati ed assicurati nella SEZIONE III. - BENI ARTISTICI;
- del costo delle opere previsionali di emergenza e sicurezza sostenute prima degli interventi strutturali.

b) In caso di danno all'edificio, risarcibile a termini di polizza, la Società liquiderà al Consiglio Regionale le spese effettivamente sostenute e documentate per:

- la riparazione

- il ripristino
 - il restauro
 - la ricostruzione totale (anche se avvenuta con modalità e tecniche costruttive differenti rispetto alla situazione preesistente).
- c) La liquidazione dei danni avverrà nel limite del valore assegnato (somma assicurata) al fabbricato e con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile).
- d) Il Contraente dichiara che il bene immobile indicato nella presente CONDIZIONE PARTICOLARE, è soggetto alla disciplina della Legge 1° giugno 1939, n°1089 e pertanto il premio di polizza ad esso assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953.

FABBRICATO

TORINO - P.za Solferino,22 PALAZZO TOURNON

VALORE ASSEGNATO

€ 5.281.804,71

SEZIONE II

FURTO - RAPINA ED ALTRI EVENTI

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE II.

FABBRICATI

Le costruzioni, comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili: egualmente rientrano in questa partita parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto e quant'altro di analogo.

La costruzione edile comprende. a titolo esemplificativo e non riduttivo fissi infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria. Impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione. affreschi e statue non aventi valore artistico: sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.

I fabbricati sono occupati stabilmente o anche occasionalmente dal Consiglio Regionale per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali che allo stesso competono.

All'interno di parte dei FABBRICATI, i locali contenenti i beni assicurati sono opportunamente protetti da sistemi ed impianti di allarme e di prevenzione furti.

CONTENUTO

Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti d'arte, mezzi di custodia. cancelleria, registri, archivi, libri e documenti di biblioteche. compreso quindi ogni bene di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna .in deposito presso il Consiglio Regionale nonché tutti gli impianti, le macchine impiegate per l'attività del Contraente ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapine, i pezzi di ricambio, i componenti e tutti i materiali relativi all'attività del Contraente, le scorte, nonché gli effetti personali degli Amministratori, dei Dipendenti, Consulenti, Fornitori, Visitatori, Volontari del Consiglio Regionale il tutto all'interno dei locali contemplati in polizza; attrezzature e macchinari sia sottotetto che all'aperto allorquando per dimensione e volume siano asportabili esclusivamente con l'ausilio di mezzi meccanici. Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente definizione sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

Sono esclusi i valori, le apparecchiature elettroniche, assicurate con altra SEZIONE ed i veicoli iscritti al P .R.A.

VALORI

Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore. polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali. vaglia postali, francobolli,

valori bollati, coupon, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad esse si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente, di Amministratori, Dipendenti, Consulenti. Fornitori. Visitatori che di terzi e del quale il Contraente sia in possesso, ne sia o non responsabile.

I VALORI devono essere custoditi all'interno dei LOCALI come sopradescritti.

OGGETTI D'ARTE

Arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati. comici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi. Terrecotte. libri e manoscritti. Le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre perle e metalli preziosi ed altri oggetti. Lampadari, quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi. bronzi, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.

DIPENDENTI

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale.

Sono parificati ai dipendenti:

- le persone che svolgono attività per conto del Consiglio Regionale con contratto di lavoro. interinale;
- i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;
- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;
- le persone che operano e svolgono attività di collaborazione presso i Gruppi Consiliari.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1- BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante la presente SEZIONE II sono:

CONTENUTO (compresi gli OGGETTI D'ARTE non assicurati nella SEZIONE III.) VALORI:

A) comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici; custoditi in cassaforti o in armadi o in cassetti. chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura;

B) trasportati da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori

2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono:

A - le perdite di beni di cui all'Art. 1), verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:

A/1 - FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati mediante uno dei seguenti modi:

- scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti, oppure con apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi, oppure tramite via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

- FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE intendendosi per tali reati quelli avvenuti durante le ore di apertura al pubblico con speciale abilità della persona che ha commesso il reato e anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti del Consiglio Regionale o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e purché l'evento sia constatato e denunciato dal Consiglio Regionale alle competenti Autorità di PS. entro i cinque giorni lavorativi successivi al compimento del reato o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

A/2 - RAPINA e/o SCIPPO, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale.

Per rapina si intende la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenute nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i beni assicurati si trovano fuori da eventuali mezzi di custodia, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali descritti in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi:

A/3 - ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 629 del Codice Penale.

A/4 - DOLO e/o COLPA GRAVE. Si intendono coperti anche i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave da:

- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- persone del fatto delle quali il Consiglio Regionale deve rispondere;

A/5 - EVENTI SOCIOPOLITICI. Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

A/6 - ATTI VANDALICI. L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati;

B. il risarcimento delle spese comunque sostenute dal Consiglio Regionale a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo:

B/1 per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate etc., per potenziare i mezzi di chiusura e protezione danneggiati inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;

B/2 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove il Consiglio Regionale ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo Art. 9);

B/3 relative alla procedura di ammortamento, per i titoli;

B/4 per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;

B/5 per l'avvenuta sostituzione delle serrature di protezione dei LOCALI contenenti i beni assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte nei fabbricati in utilizzo al Consiglio Regionale a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

C - PORTA VALORI. La Società nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza il Consiglio Regionale dei danni a lui derivanti da sottrazione di Valori a seguito di:

- o furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- o furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- o rapina;
- o furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- o scippo
- o commessi sulla persona incaricata del trasporto dei VALORI.

Il portavalori può essere un Amministratore, un Dipendente (anche occasionale) o altra persona incaricata per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) dal Contraente di trasferire i valori fuori dai locali, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai FABBRICATI.

L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari.

La garanzia è prestata in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

D. - FURTO COMMESSO DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE.

La garanzia si intende prestata contro il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti ai lavori di pulizia e manutenzione in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga dell'Ente Contraente, alla condizione essenziale che il Contraente denunci l'infedeltà del lavoratore

all'Autorità Giudiziaria competente ed esibisca copia di tale denuncia, vistata dall'autorità stessa.

La Società non risarcisce i danni verificatisi in occasioni di: atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;

- esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate.

3 - ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni verificatisi in occasioni di:

- atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate.

4 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

4.1 L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

1.1 per i danni ai beni di cui all'Art. 1 punto 1 - CONTENUTO) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2:

1.1.1 in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato con il massimo del valore commerciale;

1.1.2 in caso di danno totale, il valore commerciale del bene.

1.2 per i danni ai beni indicati all'Art. 1 punto 2 - DENARO, TITOLI, VALORI etc., il valore nominale di detti beni;

1.3 per i danni ai beni indicati all'Art. 1 punto 1 - OGGETTI D'ARTE (non assicurati con la SEZIONE III.) verificatosi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2;

1.3.1 in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;

1.3.2 in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

1.4 per i danni indicati all'Art. 2 punto B), l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati ..

4.2 Relativamente a danni riguardanti biblioteche, raccolte, collane, enciclopedie, collezioni e simili di libri o volumi in genere, la Società non provvederà ad indennizzare il valore intero delle opere ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi trafugati e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, né al Consiglio Regionale né alla Società, di trovare in commercio, entro 90 Giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire

4.3 La Società si obbliga a risarcire il danno nella forma di assicurazione A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

5 - SOMME ASSICURATE - LIMITI DI RISARCIMENTO

PARTITA	SOMMA ASSICURATA
N.1 CONTENUTO	€ 50.000,00
N.2 VALORI	€ 35.000,00
N.3 PORTAVALORI	€ 20.000,00

5.1 Relativamente alla PARTITA N° 1 - CONTENUTO), il massimo risarcimento da parte della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in:

€ 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro e si stabiliscono i seguenti limiti di risarcimento:

5.1.1 per danni avvenuti a seguito di FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE € 2.500,00 (duemilacinque) per sinistro € 10.000,00 (diecimila) per periodo assicurativo annuo; per ogni sinistro il risarcimento verrà effettuato previa l'applicazione di una franchigia fissa di € 250

5.1.2 per danni ad attrezzature e macchinari sia sottotetto ed all'aperto (DEFINIZIONE CONTENUTO), limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo annuo il 10% della somma assicurata al punto 5.1.

5.2 € 10.000,00 (diecimila) per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/1;

5.3 € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/2;

5.4 € 1 0.000,00 (diecimila) per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/4;

5.5 € 2.000,00 (due) per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/5;

5.6 € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera E;

5.7 per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza;

5.8 Relativamente alla PARTITA N° 2 - VALORI, il massimo risarcimento della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza, viene stabilito in:

€ 35.000,00 (trenta cinquemila) per sinistro, con il limite di risarcimento di:

€ 20.000,00 (ventimila) per sinistro, per danni riguardanti la GARANZIA PORTA VALORI [Art. 2 - lettera C)]

6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

7 - UBICAZIONE DEI RISCHI

I beni assicurati all'Art. 1) si devono intendere riposti in tutti i "FABBRICATI", nessuno escluso, a qualsiasi titolo in uso al Consiglio Regionale.

La Società si impegna inoltre a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali del Consiglio Regionale e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelle successivamente gestite dal Consiglio Regionale stesso nel corso del periodo di assicurazione.

8 - DENUNCIA DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di dieci giorni dall'evento o dal momento in cui il Consiglio Regionale ne sia venuta a conoscenza.

Il Consiglio Regionale fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Il Contraente che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione Regionale con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione Regionale ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Consiglio Regionale.

Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali. senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

10 - MODALITA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre al Consiglio Regionale una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

11 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI

I periti e/o gli arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 9;
- 3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

12-RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Consiglio Regionale deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Consiglio Regionale rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Consiglio Regionale ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. Il Consiglio Regionale ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose

recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

Il Consiglio Regionale ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia,

14 - ANTICIPO DI INDENNIZZI

Il Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di € 10.000,00 (diecimila). L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

15 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO AUTOMATICO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

La Società, comunque, previa accettazione del Contraente si impegna a reintegrare automaticamente i valori originari; ed il Contraente si impegna a corrispondere il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 9) delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** (Recesso in caso di sinistro).

16 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazioni in ordine allo stato e ai precedenti dei rischi assicurati.

17 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

18 - INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare al momento della stipulazione della presente polizza, tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

19 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

SEZIONE III

OGGETTI D'ARTE E BENI ARTISTICI

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE III.

Sono efficaci le definizioni della SEZIONE I e II, del presente Capitolato.

Ed inoltre:

OGGETTI D'ARTE

Arredi, dipinti, affreschi, quadri, bronzi, sculture, portoni e cancelli, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, specchiere, porte, chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, orologi antichi., libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti. di numismatica e simili, pietre. Perle, metalli preziosi ed altri oggetti.

Mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, bronzi, cere ed altri oggetti che possono essere. identificati come tali.

OGGETTI FRAGILI

Oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramiche, terrecotte, vasellame, lampadari ed altri oggetti simili.

STIMA ACCETTATA

Il valore commerciale attribuito agli OGGETTI D'ARTE, al sensi dell' Art. 1908 del Codice Civile.

Tale valore è indicato in un documento di stima redatto da un Perito che ha coordinato la attività di ESPERTI D'ARTE .

VALORE COMMERCIALE

Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.

DEPREZZAMENTO

La diminuzione del VALORE COMMERCIALE subita dall'oggetto dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

DIPENDENTI

Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale.

Sono parificati ai dipendenti.

- le persone che svolgono attività per conto del Consiglio Regionale con contratto di lavoro interinale;
- i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione;

- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;
- le persone che operano e svolgono attività di collaborazione presso i Gruppi Consiliari.

FABBRICATI

Le costruzioni , comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili: egualmente rientrano in questa partita. Parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto e quant'altro di analogo.

La costruzione edile comprende, a titolo esemplificativo e non riduttivo, fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico; sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.

I fabbricati sono occupati stabilmente o anche occasionalmente dal Consiglio Regionale per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali che allo stesso competono.

All'interno di parte dei FABBRICATI i locali contenenti beni assicurati sono opportunamente protetti da sistemi ed impianti di allarme e di prevenzione furti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE

In base alle descrizioni e dichiarazioni contenute nella presente SEZIONE, unitamente alla STIMA dei beni assicurati, che forma parte integrante della polizza, la Società assicura il Consiglio Regionale contro qualsiasi perdita o danno materiale e diretto ai BENI ARTISTICI (OGGETTI D'ARTE e OGGETTI FRAGILI) posti all'interno dei FABBRICATI e descritti nei relativi elenchi allegati alla STIMA, verificatisi durante la validità della presente assicurazione, con la sola esclusione di quelli di seguito esplicitamente esclusi.

Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore alla somma assicurata sopra ognuno di essi beni quale risulta in polizza per il valore complessivo degli oggetti, ed in dettaglio nella stima allegata.

2 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non copre:

- a) le perdite o danni causati da venni, tarme, roditori e simili o da naturale deterioramento;
- b) le perdite o danni causati da usura, logorio o guasto meccanico, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio o guasto meccanico di ganci, fermagli, montature o altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento; ed inoltre quelli causati da variazione di temperatura, o pressione,

umidità, condensa, calore, siccità, stillicidio, gelo, muffa, decomposizione, ruggine, incrostazione ed effetti graduali degli agenti atmosferici;

c) i danni o deterioramenti direttamente causati da lavori di manutenzione, restauro, rinnovo, pulitura o pittura delle cose assicurate;

d) perdite o danni direttamente od indirettamente causati, derivanti o verificatisi in occasione di:

guerra, invasione, azione di potenze straniere nemiche, ostilità con guerra dichiarata o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, atti di potere militare usurpato o no, nonché da nazionalizzazione, confisca, requisizione o distruzione dei beni assicurati o loro danneggiamento da parte di, o su ordine di, qualsiasi governo, potere pubblico o autorità locale, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, o altri sconvolgimenti della natura a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;

e) le perdite o danni direttamente od indirettamente causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni tutte provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo ovvero da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;

f) i danni indiretti di qualsiasi specie, anche se conseguenti a sinistro risarcibile;

g) relativamente agli orologi, i danni ai meccanismi interni, nonché i danni causati dalla ricarica;

h) i guasti meccanici o danni subiti dagli oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;

i) i danni agevolati da dolo del Contraente;

j) i danni da furto degli oggetti, lasciati senza sorveglianza, che si trovino sopra veicoli di qualsiasi genere.

3 - ESTENSIONI DI GARANZIA

La assicurazione è estesa:

a) ai danni subiti da cornici di quadri a condizione che il valore delle stesse sia stato indicato nel documento di stima;

b) alle rotture degli OGGETTI FRAGILI dovute a causa accidentale od a fatto involontario di Amministratori e Dipendenti del Consiglio Regionale o di terzi, purché tali oggetti siano custoditi all'interno dei FABBRICATI e siano integri alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La garanzia è sospesa durante le operazioni di trasloco, ristrutturazione ed imbiancatura dei locali in cui sono contenuti gli oggetti.

La garanzia è sospesa, inoltre, se il Consiglio Regionale utilizza gli oggetti con scopi diversi da quelli di semplice esposizione e/o di collezione nell'ambito dei locali assicurati;

c) alla giacenza degli oggetti presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque località dello Stato Italiano, nel limite massimo del 20% della somma assicurata alla PARTITA N° I.

L'assicurazione non è valida se per tale giacenza il Consiglio Regionale non ha richiesto ed ottenuto il preventivo consenso scritto della Società.

In assenza di comunicazioni da parte della Società entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione.

E' facoltà della Società di richiedere al Contraente informazioni approfondite relative al trasferimento degli oggetti nelle nuove ubicazioni, e la Società si riserva di applicare limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, diversi da quelli indicati all'Art. 5) per il periodo stabilito di temporanea giacenza.

Le somme assicurate e le limitazioni di risarcimento saranno indicate in apposito atto di appendice alla polizza.

d) il RISARCIMENTO DELLE SPESE comunque sostenute dal Consiglio Regionale a seguito del verificarsi di uno degli eventi indennizzabili della presente SEZIONE.

1. Per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione nei locali degli oggetti d'arte.

Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di 50.000,00 (cinquantamila)

2. A titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di Esperti e Consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove il Consiglio Regionale ne abbia l'obbligo.

Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 25.000,00 (venticinquemila)

4 - SOMMA ASSICURATA

PARTITA	VALORE
OGGETTI D'ARTE	€ 1.554.176,00

come risultante dalla Stima redatta dal Sig. Prof. Ferdinando Viglieno Cossalino iscritto al Collegio Italiano esperti consulenti tecnici Tribunali .

Il documento di stima ha validità, salvo eventuali modifiche successive sino alla scadenza della polizza, ed allegato alla polizza forma parte integrante della stessa. Qualsiasi eventuale modifica del documento di stima potrà avvenire soltanto a seguito di nuovo accordo espresso tra le Parti stesse che successivamente procederanno di comune intesa al deposito presso i competenti Uffici del nuovo documento in sostituzione del precedente.

La stima è accettata dalle Parti con espresso riferimento all' Art. 1908 del Codice Civile.

5 - LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE / SCOPERTI

Il massimo risarcimento della Società per ciascun sinistro, è pari a:

5.1 € 1.500.000,00 per perdita totale, distruzione, danneggiamento parziale di OGGETTI D'ARTE, comunque avvenuto escluso quanto stabilito ai successivi punti 5.2 - 5.3.

In caso di sinistro la Società corrisponderà al Consiglio Regionale la somma liquidata a termini di polizza, con la detrazione di una franchigia fissa di € 500 (cinquecento) che rimarrà sempre a carico del Contraente.

5.2 € 400.000,00 per danni da furto, tentato furto, furto con destrezza, misteriosa sparizione e rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali contenenti le cose assicurate), eventi atmosferici, eventi socio politici, relativamente ad OGGETTI D'ARTE ed OGGETTI FRAGILI. In caso di sinistro la Società corrisponderà al Consiglio Regionale la somma liquidata a termini di polizza, con la detrazione di una franchigia fissa di € 500 (cinquecento) che rimarrà sempre a carico del Contraente.

Per i danni da furto o tentato furto commessi mediante la sola rottura di vetri semplici non antisfondamento senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo pari all'importo della franchigia sopra indicata.

5.3 € 250.000,00 per danni ad OGGETTI FRAGILI di cui all'Art. 3 - lettera B)

In caso di sinistro la Società corrisponderà al Consiglio Regionale la somma liquidata a termini di polizza, con la detrazione di una franchigia fissa di € 500 che rimarrà sempre a carico del Contraente.

5.4 € 30.000,00 per ammanchi o smarrimento di oggetti riscontrati solo in sede di inventario, verifica o controllo effettuato dal Consiglio Regionale e in quella occasione denunciati alla Società ed alla Autorità di P.S.

In tale caso l'indennizzo avverrà con l'applicazione di uno SCOPERTO, cioè previa detrazione per ogni singolo sinistro di un ammontare pari al 20%, dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 1.000,00 (mille) ed un massimo di € 5.000,00 (cinquemila).

5.5 Il 30% dei VALORE TOTALE degli oggetti assicurati per perdita totale, distruzione, danneggiamento avvenuto a seguito di terremoto, con la detrazione di una franchigia fissa di € 5.000,00 (cinquemila) per gli OGGETTI D'ARTE ed € 15.000,00 (quindicimila) per gli OGGETTI FRAGILI.

6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

7 - UBICAZIONE DEGLI OGGETTI D'ARTE ASSICURATI

I beni assicurati si devono intendere riposti in tutti i "FABBRICATI", nessuno escluso, a qualsiasi titolo in uso al Consiglio Regionale .

La Società si impegna inoltre a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali del Consiglio Regionale e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelle successivamente gestite dal Consiglio Regionale stesso nel corso del periodo di assicurazione.

8- OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Consiglio Regionale deve:

- a) dare ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, non appena ne viene a conoscenza e al più tardi entro 10 giorni lavorativi, notifica scritta del sinistro alla Società a mezzo lettera raccomandata, telegramma o, se possibile, la comunicazione a mezzo fax o a mezzo pec (posta elettronica certificata);
- b) come previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di P.S. nel più breve tempo successivo al momento in cui il Consiglio Regionale è venuto a conoscenza dell'accaduto ed inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- d) indicare nella denuncia o nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine, la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, Il elenco degli oggetti perduti, o danneggiati, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno
- f) conservare, fino al termine delle operazioni principali di oggetti non rubati, ma danneggiati, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto al risarcimento.

9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione Regionale con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Consiglio Regionale.

Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

10 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI

I periti e/o gli arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al precedente Art. 9);
- 3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

11 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

11.1 In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

11. 2 In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi del Consiglio Regionale ha facoltà di:

a) corrispondere la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro:

b) corrispondere il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Poiché l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai periti , del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

12 - MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre al Consiglio Regionale una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

13 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Consiglio Regionale deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Consiglio Regionale rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Consiglio Regionale ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. Il Consiglio Regionale ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

Il Consiglio Regionale ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

15 - ANTICIPO DI INDENNIZZI

Il Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di € 20.000,00=

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

17 - INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare, al momento della stipulazione della presente polizza, tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

18 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora, sui medesimi rischi, siano state contratte separatamente, anche da diversi Contraenti, più polizze presso altri assicuratori, si applicherà l'Art. 1910 del Codice Civile.

19 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati salva ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

20 - ESONERO PAGAMENTO IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Il Contraente dichiara che i BENI ARTISTICI indicati nella presente SEZIONE III., sono soggetti alla disciplina della Legge 1 ° giugno 1939, n° 1089 e pertanto il premio di polizza assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953.

SEZIONE IV

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE IV.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Hardware per elaborazione dati.

Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione Impianti antintrusione e simili.

Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità mobili o fisse di monitoraggio ,apparecchiature elettroniche portatili o mobili in genere, situate sia al coperto che all'aperto, ecc.) siano essi in proprietà, locazione, uso, comodato o comunque nella Sua disponibilità, ubicati nei fabbricati e/o immobili ovunque. situati e per i quali vi sia un interesse da parte del Consiglio Regionale.

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente definizione sono escluse le apparecchiature elettroniche appoggiate a contratti di "leasing" e di "noleggio" qualora già coperte da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE A) - DANNI ACCIDENTALI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 2) a titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

- a) imperizia, negligenza, errata manipolazione ed altri errori dell'operatore;
- b) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
- c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
- d) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
- e) rapina, furto semplice o con scasso;
- f) dolo e/o colpa grave delle persone di cui il Consiglio Regionale debba rispondere a norma di Legge;
- g) trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe;
- h) caduta di aerei o di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";

- i) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- j) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti del Consiglio Regionale, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;
- k) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
- l) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;
- m) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

B) - DANNI PER MAGGIORI COSTI

1) In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dal Consiglio Regionale, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi;

2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto pari ad euro 750,00 pro-die per un massimo di 60 giorni , l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

4) il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 60 giorni.

5) La Società risponde per singolo sinistro secondo quanto al precedente punto 3) fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

6) Per ogni sinistro resta a carico del Consiglio Regionale la Franchigia di 3 giorni per sinistro.

C) - DANNI A SUPPORTI DI DATI

1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 2) delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2) Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Consiglio Regionale per la memorizzazione di informazioni.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Consiglio Regionale, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché e qualsiasi altro dato non modificabile dal Consiglio Regionale.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.

Se la ricostituzione non è necessaria e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

3) L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all' Art. 1907 del Codice Civile.

Per ogni sinistro la somma assicurata è pari ad euro 15.000,00 e resta a carico del Consiglio Regionale lo scoperto 5% con il minimo di euro 250,00.

4) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati una somma superiore a € 1.500,00.

D) - TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art. 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE- sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante da parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

E) - DANNI A CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma di euro 25.000,00 per sinistro.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

Per ogni sinistro resta a carico del Consiglio Regionale la Franchigia di euro 250,00.

F) - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Europa, a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. Per i danni di furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

G) - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Gli impianti ed apparecchi installati sugli autoveicoli di proprietà del Consiglio Regionale assicurati anche durante la circolazione entro i territori dell'Europa, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico o doloso, eventi naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non risarcisce i danni ed i guasti:

2.1) determinati da dolo del Consiglio Regionale;

2.2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o

causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;

2.3) causati da vapori d'acqua o di acidi propri delle cose assicurate nonché da vapori d'acqua o vapori di acidi propri dell'attività del Consiglio Regionale;

- 2.4) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 2.5) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che il Consiglio Regionale dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- 2.6) verificati si in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
- 2.7) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
- 2.8) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- 2.9) dai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati;
- 2.10) per smarrimenti od ammanchi in sede di inventario;
- 2.11) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.' salvo che il Consiglio Regionale provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2.12) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, occupazione militare, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Consiglio Regionale provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2.13) determinati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti; ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 -1893 - 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa. non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Le cose assicurate devono essere tenute in buone condizioni tecniche e funzionali, conformi al loro uso.

L'assicurazione deve inoltre consentire, in ogni momento, l'ispezione delle cose assicurate da parte degli incaricati della Società.

4-VALORE DELLE COSE ASSICURATE - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Il valore assicurato per ciascuna apparecchiatura è pari al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio, di una partita nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza sulla determinazione della somma assicurata. La Società non sarà mai tenuta a pagare durante la validità della presente SEZIONE, per anno assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurazione di cui alla presente SEZIONE è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

5 - SOMMA ASSICURATA - LIMITI DI RISARCIMENTO

PARTITA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI FRANCHIGIE	E
N.1 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro	
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro	
IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI	€ 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro	

6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Consiglio Regionale entro 15 giorni lavorativi successivi al Sinistro o al momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Società.

I sinistri da incendio, furto, rapina devono essere denunciati nel detto termine anche all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso, finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.

Si stabilisce inoltre che è fatto obbligo al Consiglio Regionale di:

- a) conservare le parti difettose o danneggiate per l'esame da parte dei Periti incaricati dalle Parti
- b) attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni.

7 - NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dal Consiglio Regionale con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.

Ciascuna delle parti sopporta la spese del proprio Perito.

Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale il Consiglio Regionale conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno 'obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo del Consiglio Regionale, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.

I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

8 - SINISTRI/MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

Ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
- c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione separatamente per ogni singolo ente e per ogni garanzia prestata con la presente SEZIONE IV.

9 - SINISTRI - CRITERI DI RISARCIMENTO

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese s'intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico del Consiglio Regionale ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

B) DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito da sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1) detratto dell'importo stimato in 2). Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il valore dell'ente assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo A) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

C) l'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi A) e B) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui. Nonché della franchigia convenuta dalla presente SEZIONE IV

D) La Società ha alternativamente la facoltà di risarcire l'ammontare del danno al Consiglio Regionale oppure con il consenso dell'Ente Regionale ha facoltà di riparare, ripristinare o rimpiazzare il bene danneggiato a proprie spese.

10 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, saranno considerate come una assicurazione unica e contemporanea, e la Società esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Società, pagherà una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

11- PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti.

12 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo rispettivamente liquidabile a termini della polizza. Tuttavia il Consiglio Regionale potrà chiedere alla Società e questa si riserva di accettare alle condizioni di premio stabilite il reintegro delle somme assicurate.

13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun -titolo la Società potrà essere tenuta a pacare somma maggiore di quella assicurata.

CONDIZIONI SPECIALI INTEGRATIVE

A) ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli enti assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificati si durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

B) - LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dal Consiglio Regionale in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 20% dell'ammontare del danno.

C) - DANNI DA FURTO

Relativamente all'Art. 1 comma A - lettera e) per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 15% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

D) - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Relativamente all'Art. 1 comma A lettera i) la Compagnia risponde delle spese sostenute dal Consiglio Regionale per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro sino al 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

E) - ERUZIONI VULCANICHE, TERREMOTO

A parziale deroga delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Art. 2 - comma 13), la Società è obbligata per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da eruzioni vulcaniche e da terremoto, intendendosi quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un corso di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismica più vicina.

Alla presente garanzia, sarà applicata un franchigia pari a € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e col massimo indennizzo pari al 70% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.

F)- RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Consiglio Regionale deve rispondere a norma di Legge purché il Consiglio Regionale, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Il diritto di surroga verso i Terzi è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte del Consiglio Regionale.

G) - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Consiglio Regionale ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro. Il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di € 15.000,00 (quindicimila). L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

H) - ONORARI PERITI

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del Perito che il Consiglio Regionale avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Consiglio Regionale a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila).

I) RIPARAZIONE IMMEDIATA

A deroga di quanto stabilito all'Art. 6 ultimo comma lettera b), il Consiglio Regionale ha facoltà di provvedere in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini della presente SEZIONE, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, a condizione che la Società sia in grado di esaminare le parti danneggiate e/o sostituite presso le sedi del Consiglio Regionale o presso le sedi delle Ditte costruttrici o delle Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione.